

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

DISCIPLINARE DI INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA GIURIDICA E PROPOSIZIONE AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI *OMISSIS* PER AVER ASSUNTO CONDOTTE GRAVEMENTE LESIVE DELL'ONORE E DELLA REPUTAZIONE DELL'ENTE E DELL'INTERA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Allegato alla Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 43 del 15.09.2025.

ART. 1

PARTI INTERESSATE

Committente: Comune di Rota Greca, Via San Francesco n. 35 rappresentato dal Sindaco/Responsabile del Servizio Amministrativo *Dott.* Giuseppe De Monte;

Professionista: AVV. MATTIA CARUSO, VIA V. BACHELET, N. 3, 87100 Cosenza, P.IVA 03788690786.

ART. 2

OGGETTO DELL' INCARICO

In riferimento alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 10.09.2025 ed alla Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 43 del 15.09.2025, il Professionista incaricato potrà richiedere al Committente tutti gli elementi, notizie ed indagini che riterrà utili e necessari per l'espletamento della sua attività.

ART. 3

PRESTAZIONI ED IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista dovrà prioritariamente provvedere alle seguenti mansioni:

- consulenza legale;
- assistenza legale;
- rappr. Legale.

Il Professionista si impegna a svolgere il compito affidatogli secondo le normative specifiche vigenti al momento del conferimento dell'incarico ed ogni altra normativa afferente alla fattispecie dell'incarico in affidamento.

Il Professionista provvederà ad espletare le mansioni affidate entro i termini previsti dalle scadenze processuali.

ART. 4

COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI

Per le prestazioni di cui all'oggetto, il compenso spettante al Professionista è stabilito in € 2.262,83 (comprensivo di spese generali 15% e C.P.A. 4%) IVA esente, che verranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura in forma elettronica e mediante atto di liquidazione da predisporre a cura del Responsabile del Servizio successivamente alla conclusione del procedimento. E' fatta salva la facoltà del professionista incaricato di richiedere l'erogazione di un acconto nella misura massima del 15% del compenso spettante.

Il pagamento del compenso avverrà entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo del Comune della fattura in forma elettronica di cui sopra.

ART.5

INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Nel caso il professionista non espleti le mansioni affidate rispettando i termini processuali gli verrà applicata una penale sul compenso nella misura che verrà determinata avuto riguardo alle conseguenze del mancato rispetto del termine.

Con particolare riferimento al rispetto del termine per la costituzione in giudizio verrà applicata una penale pari all'intero ammontare dell'incarico ed in aggiunta verranno richiesti i danni nella misura che sarà quantificata.

In tal caso il Comune inoltre con determina del Responsabile del Servizio stabilirà la revoca dell'incarico.

ART. 6

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

L'Avvocato incaricato specifica che, per le ipotesi di responsabilità professionale, trova Applicazione la garanzia assicurativa di cui alla Polizza n. _____ stipulata con _____.

E' facoltà del Comune di Rota Greca, in conformità ai principi dell'ordinamento, revocare l'incarico professionale, fatti salvi i diritti maturati dall'Avvocato incaricato.

ART. 7

PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e gli atti predisposti dal Professionista, resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune.

L'Amministrazione avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.

Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

ART. 8

DIVERGENZE

Eventuali divergenze sorte tra l'Amministrazione Committente ed il Professionista circa l'interpretazione del presente disciplinare e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporre in via bonaria saranno deferite al foro competente di Cosenza.

ART. 9

INCOMPATIBILITÀ

Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità professionale; che, pertanto, non ha rapporti con la controparte o che ostino all'esercizio della libera professione né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

ART. 10

OBBLIGHI INFORMATIVI E STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO

Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze nonché all'andamento dell'istruzione probatoria o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa comunque almeno una volta l'anno entro il 31 gennaio al fine di poter aggiornare la consistenza del fondo rischi per il contenzioso contestualmente all'approvazione del rendiconto di esercizio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio-alto, alto e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

ART. 11

ULTERIORI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista si impegna a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti.

In caso di sentenza sfavorevole per il Comune, il professionista deve dare tempestiva

comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.

Il professionista, inoltre, si impegna a curare, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte sia stata condannata. Se i compensi liquidati in giudizio saranno superiori a quelli contrattualizzati la parte eccedente sarà di spettanza del professionista; in caso di studi associati o pluralità di professionisti, il corrispettivo sarà comunque sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sua cura e spese in ordine alla predetta incombenza.

ART. 12

VALIDITÀ

Il presente disciplinare è impegnativo per le parti interessate a far tempo dalla data dell'atto di conferimento dell'incarico e viene redatto sotto forma di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Data _____

Il Professionista

Il rappresentante dell'Ente